

Assessorat des activités et des biens culturels, du système éducatif et des politiques des relations intergénérationnelles Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali

Bando di concorso approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1410 del 24 ottobre 2025, ai sensi della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30.

BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI DI STUDIO E CONTRIBUTI ALLOGGIO A FAVORE DI STUDENTI ISCRITTI A CORSI UNIVERSITARI PRESSO ATENEI VALDOSTANI O AL CORSO DI INFERMIERISTICA DELL'UNIVERSITA' DI TORINO TENUTO NELLA SEDE DI AOSTA (2° BANDO).

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

INDICE

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI)	3
ART. 1.1 (ASSEGNO DI STUDIO)	3
ART. 1.2 (CONTRIBUTO ALLOGGIO)	3
ART. 2 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE)	4
ART. 2.1 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE)	4
ART. 2.2 (ISCRIZIONE NON PERFEZIONATA)	4
ART. 2.3 (CONDIZIONI DI NON AMMISSIONE)	4
ART. 3 (REQUISITO ECONOMICO)	6
ART. 3.1 (ISEE UNIVERSITARIO)	6
ART. 3.2 (ISEE CORRENTE)	7
ART. 3.3 (IMPOSSIBILITA' DI FARSI PRODURRE UN ISEE-UNIVERSITARIO)	7
ART. 3.4 (STUDENTI CHE NON POSSONO OTTENERE UN'ATTESTAZIONE ISEE)	7
ART. 4 (REQUISITO DI MERITO)	9
ART. 4.1 (REQUISITO DI MERITO)	9
ART. 4.2 (DEFINIZIONE "DATA DI REGISTRAZIONE DEI CREDITI")	10
ART. 4.3 (CARRIERA NON REGOLARE)	10
ART. 4.4 (CREDITI FORMATIVI BONUS)	12
ART. 5 (ASSEGNO DI STUDIO)	13
ART. 5.1 (IMPORTI ASSEGNO DI STUDIO)	13
ART. 6 (CONTRIBUTO ALLOGGIO)	15
ART. 6.1 (IMPORTI CONTRIBUTO ALLOGGIO)	15

	ART. 6.2 (REQUISITI SPECIFICI PER IL CONTRIBUTO ALLOGGIO)	. 15
	ART. 6.3 (DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DEL TITOLO ONEROSO E DELLA DURATA DEI SERVIZI DI ALLOGGIO IN ITALIA)	. 16
	ART. 6.4 (DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DEL TITOLO ONEROSO E DELLA DURATA DEI SERVIZI DI ALLOGGIO ALL'ESTERO)	. 17
Α	RT. 7 (MOBILITÀ INTERNAZIONALE)	. 18
	ART. 7.1 (INTEGRAZIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE)	. 18
	ART. 7.2 (RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO)	. 18
Α	RT. 8 (BORSA DI STUDIO STRAORDINARIA)	. 20
	ART. 8.1 (BORSA DI STUDIO STRAORDINARIA)	. 20
	ART. 8.2 (STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO)	. 20
	ART. 8.3 (STUDENTI ISCRITTI A UN ANNO SUCCESSIVO AL PRIMO)	. 20
	ART. 8.4 (EROGAZIONE BORSA DI STUDIO STRAORDINARIA)	. 20
Α	RT. 9 (STUDENTI CON DISABILITÀ)	. 21
	ART. 9.1 (DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)	. 21
	ART. 9.2 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)	. 21
	ART. 9.3 (REQUISITO DI MERITO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)	. 21
	ART. 9.4 (CREDITI FORMATIVI BONUS PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)	
	ART. 9.5 (REQUISITI ECONOMICI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)	
	ART. 9.6 (ASSEGNI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)	. 23
	ART. 9.7 (CONTRIBUTO ALLOGGIO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)	. 23
Α	RT. 10 (TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA)	. 24
	ART. 10.1 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)	. 24
	ART. 10.2 (PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER STUDENTI STRANIERI NON RESIDENTI IN ITALIA)	24
	ART. 10.3 (COORDINATE BANCARIE)	. 24
	ART. 10.4 (VARIAZIONI ELEMENTI DICHIARATI NELLA DOMANDA)	. 25
	ART. 10.5 (RITIRO DELLA DOMANDA)	. 25
	ART. 10.6 (RICONDUZIONE DELLA DOMANDA)	. 25
	ART. 10.7 (ACCERTAMENTI E SANZIONI)	. 25
Α	RT. 11 (GRADUATORIE)	. 27
	ART. 11.1 (FORMAZIONE GRADUATORIE)	. 27
	ART. 11.2 (ESITO ISTRUTTORIA E COMUNICAZIONI)	. 28
Α	RT. 12 (CONDIZIONI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE PROVVIDENZE)	. 29
	ART. 12.1 (CONDIZIONI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE PROVVIDENZE)	. 29
	ART. 12.2 (STUDENTE BENEFICIARIO DI ANALOGHE PROVVIDENZE)	. 29

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI)

ART. 1.1 (ASSEGNO DI STUDIO)

Sono ritenuti idonei all'attribuzione dell'assegno di studio di cui all'ART. 5 (ASSEGNO DI STUDIO) gli studenti che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- > ART. 2 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE);
- > ART. 3 (REQUISITO ECONOMICO);
- > ART. 4 (REQUISITO DI MERITO).

L'assegno di studio può essere cumulato con il contributo alloggio.

ART. 1.2 (CONTRIBUTO ALLOGGIO)

Sono ritenuti idonei all'attribuzione del contributo alloggio di cui all'ART. 6 (CONTRIBUTO ALLOGGIO) gli studenti che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- > ART. 2 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE);
- > ART. 3 (REQUISITO ECONOMICO);
- > ART. 4 (REQUISITO DI MERITO);
- > ART. 6.2 (REQUISITI SPECIFICI PER IL CONTRIBUTO ALLOGGIO).

Il contributo alloggio può essere cumulato con l'assegno di studio.

ART. 2 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE)

ART. 2.1 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE)

Soddisfano il requisito di partecipazione gli studenti che sono iscritti regolarmente all'anno accademico 2025/2026 a uno dei seguenti corsi universitari:

- corsi di laurea (L), laurea magistrale (LM) o laurea magistrale a ciclo unico, presso l'Università della Valle d'Aosta Université de la Vallée d'Aoste. Gli studenti già in possesso di una laurea (L), incluso il diploma universitario (equiparato alla laurea), che si sono iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico, possono presentare domanda a partire dal quarto anno;
- corsi di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) di primo o secondo livello, presso l'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta Conservatoire de la Vallée d'Aoste. Possono altresì partecipare gli studenti con spiccate capacità e attitudini iscritti regolarmente a corsi di Alta Formazione Artistica e Musicale di primo livello non ancora in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, il quale dovrà comunque essere conseguito entro il completamento del corso di diploma accademico, pena la restituzione delle somme percepite¹;
- > corso di laurea in Infermieristica dell'Università degli studi di Torino tenuto nella sede di Aosta.

ART. 2.2 (ISCRIZIONE NON PERFEZIONATA)

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di cui al presente bando gli studenti che non hanno ancora perfezionato l'iscrizione al primo anno della laurea magistrale o all'anno fuori corso - del 1° livello, del biennio di 2°livello o del ciclo unico - e che intendono conseguire il titolo nella sessione straordinaria dell'anno accademico 2024/2025.

L'iscrizione all'anno accademico 2025/2026 si intenderà perfezionata solo qualora lo studente provveda al pagamento delle tasse di iscrizione per l'intero anno accademico, senza successiva restituzione.

ART. 2.3 (CONDIZIONI DI NON AMMISSIONE)

Non soddisfano il requisito di partecipazione gli studenti che:

- a) sono iscritti oltre il primo anno fuori corso;
- b) rinunciano agli studi durante l'anno accademico 2025/2026;
- c) frequentano l'Università della Valle d'Aosta ai fini del conseguimento del doppio diploma, in virtù di accordi tra Atenei, e non sono tenuti al pagamento delle tasse a favore dell'Università della Valle d'Aosta;

¹ Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento didattico adottato con decreto direttoriale n. 70/2010.

- d) hanno superato per più di un anno la durata normale del corso, tenendo conto dell'anno di prima immatricolazione, indipendentemente dall'anno di corso frequentato e fatte salve le eccezioni descritte nei successivi casi particolari di cui all'ART. 4.3 (CARRIERA NON REGOLARE);
- e) sono già in possesso di un titolo di studio ottenuto al termine di un corso di pari livello a quello per il quale intendono chiedere i benefici, conseguito in Italia o all'estero (avente valore legale in Italia), inclusi la laurea dei corsi pre-riforma e il diploma universitario (equiparato alla Laurea);
- f) sono già stati o sono beneficiari di provvidenze analoghe a quelle di cui al presente bando di concorso, relative al medesimo anno di corso, erogate da Enti pubblici, e indipendentemente dagli anni trascorsi dall'ottenimento del beneficio, fatta salva l'opzione di cui all'ART. 12.2 (STUDENTE BENEFICIARIO DI ANALOGHE PROVVIDENZE).

ART. 3 (REQUISITO ECONOMICO)

ART. 3.1 (ISEE UNIVERSITARIO)

Il requisito economico è determinato sulla base dell'indicatore **ISEE Universitario**, il valore riportato in un'**attestazione ISEE** rilasciata nel **2025**, all'interno della sezione *"Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario"*.

Si raccomanda di avvalersi del supporto dei **Centri di Assistenza Fiscale (CAF)** o degli altri soggetti abilitati per presentare all'INPS la **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)**², al fine di ottenere un'attestazione ISEE che includa l'ISEE Universitario. L'attestazione ISEE viene generalmente rilasciata dall'INPS entro pochi giorni dalla presentazione della dichiarazione.

È indispensabile verificare che, nella sezione *"Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario"* dell'attestazione ISEE, sia esplicitamente indicato il nominativo dello studente richiedente i benefici.

Lo studente dovrà essere in possesso, **a pena l'esclusione**, di un'attestazione ISEE valida contenente l'indicatore ISEE Universitario riferito a sé stesso, oppure della relativa DSU, **entro e non oltre le ore 12:00 del 19 dicembre 2025**.

Si esorta inoltre a verificare che l'attestazione ISEE non presenti omissioni o difformità.3

Si precisa che, ai fini dell'istruttoria, sarà preso in considerazione l'ISEE Universitario disponibile al momento dell'invio della domanda. Qualora successivamente a tale data, ma entro la scadenza del bando, venga elaborato un nuovo ISEE Universitario, lo studente è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'indirizzo e-mail borseunionline@regione.vda.it.

Il requisito economico è soddisfatto dallo studente quando il suo **ISEE-Universitario** non è superiore a **€ 44.000,00.**

Se lo studente ha dichiarato nella suddetta DSU l'importo di una borsa di studio universitaria da lui percepita nel 2023 (appare nel "quadro FC4" nella cella "redditi esenti da imposta"), può avvalersi di una possibilità a lui favorevole, dichiarando l'importo della borsa nella domanda nella sezione "Dati condizione economica": l'*Ufficio borse di studio* ricalcolerà in diminuzione il valore dell'ISEE-

² Tutti gli indicatori contenuti nell'attestazione, incluso l'ISEE per le prestazioni universitarie, sono frutto dell'elaborazione di informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali relative al nucleo familiare, raccolte attraverso la DSU.

³ La presenza di omissioni o difformità è eventualmente segnalata in basso a sinistra nella prima pagina dell'attestazione ISEE. Le omissioni e le difformità sono sanabili producendo una nuova DSU, nella quale sono da inserire i dati mancanti e da correggere quelli difformi. L'attestazione ISEE prodotta dall'INPS sulla base di questa nuova DSU sostituirà automaticamente la precedente.

Universitario, sottraendo il valore della suddetta borsa.⁴

Lo studente non deve allegare alla domanda una copia della suddetta DSU o dell'attestazione ISEE da essa derivante, in quanto l'*Ufficio borse di studio* verificherà i dati in esse contenute tramite interrogazione della banca dati INPS.

ART. 3.2 (ISEE CORRENTE)

In alternativa all'attestazione ISEE convenzionale, è parimenti accettata l'attestazione ISEE Corrente, in corso di validità all'atto di presentazione della domanda di borsa. L'attestazione ISEE Corrente adotta un metodo di calcolo differente per l'indicatore della situazione reddituale (ISR) o per l'indicatore della situazione patrimoniale (ISP) del nucleo familiare (i quali a cascata incidono sull'indicatore ISEE-Universitario), se tali indicatori differiscono oltre certe misure rispetto a quelli dell'attestazione ISEE convenzionale, ad esempio a causa di recenti eventi avversi a livello di occupazione lavorativa o di patrimonio familiare.

Si consiglia agli aspiranti beneficiari di informarsi presso i centri di assistenza fiscale (CAF) e gli altri soggetti abilitati in merito alla possibilità e alla convenienza di ottenere un'attestazione ISEE Corrente, prestando particolare attenzione al relativo periodo di validità.

Parimenti all'attestazione ISEE convenzionale, anche l'attestazione ISEE Corrente, ai fini del presente bando di concorso, è ritenuta valida solo se è comprensiva dell'indicatore ISEE-Universitario, vale a dire se al suo interno è presente la tabella intitolata "Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario", che deve contenere il nome dello studente.

ART. 3.3 (IMPOSSIBILITA' DI FARSI PRODURRE UN ISEE-UNIVERSITARIO)

In caso di gravi e documentabili impedimenti nella produzione della DSU destinata all'ottenimento di un'attestazione ISEE contenente, in particolare, l'indicatore ISEE-Universitario, previa valutazione dell'*Ufficio borse di studio*, è parimenti accettabile l'attestazione ISEE contenente il solo indicatore ISEE ORDINARIO, che verrà preso in considerazione al posto dell'ISEE-Universitario per i fini di cui al presente bando.

Per avvalersi di tale possibilità, lo studente dovrà farne esplicita richiesta nella sezione "Note e dichiarazioni" della domanda di partecipazione.

ART. 3.4 (STUDENTI CHE NON POSSONO OTTENERE UN'ATTESTAZIONE ISEE)

Lo studente:

- avente la cittadinanza non italiana e la residenza in Italia, oppure,
 - avente la cittadinanza italiana e la residenza non in Italia,

⁴ Tale possibilità è prevista dall'art. 4 c. 5 del DPCM 159/2013. Il valore della borsa sarà opportunamente rapportato al valore della scala di equivalenza.

se ha verificato con un centro di assistenza fiscale (CAF) che la sua suddetta condizione gli impedisce di produrre una DSU e dunque di ottenere un'attestazione ISEE, soddisfa d'ufficio il requisito economico. Al medesimo studente sarà attribuito il valore ISEE-Universitario pari al limite superiore della fascia economica più alta, ossia € 44.000,00.

ART. 4 (REQUISITO DI MERITO)

ART. 4.1 (REQUISITO DI MERITO)

Il requisito di merito è soddisfatto dallo studente che possiede un numero minimo di crediti formativi (CFU/CFA) aventi data di registrazione entro quelle riportate nelle seguenti tabelle. Il numero di CFU/CFA richiesti varia in base al numero di anni accademici trascorsi dall'anno accademico di prima immatricolazione, tenuto conto dell'ART. 4.3 (CARRIERA NON REGOLARE). Non rileva l'anno del piano di studi frequentato.

Il requisito di merito di cui al presente paragrafo verrà verificato d'ufficio.

	UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA					
	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno
	(a.a. di prima	(a.a. di prima	(a.a. di	(a.a. di prima	(a.a. di prima	(a.a. di prima
	immatricolazion	imm. 2024-	prima imm.	imm. 2022-	imm. 2021-	imm. 2020-
	e 2025-2026)	2025)	2023-2024)	2023)	2022)	2021)
	n.30 CFU	n. 35 CFU	n. 84 CFU	(primo anno	-	-
	registrati entro	registrati entro	registrati	fuori corso)		
Corsi di laurea (L)	il 10 agosto	il 20 novembre	entro il	n. 130 CFU		
compreso il corso in	2026 (l'accesso	2025	10 ottobre	registrati		
Infermieristica di UniTo	ai benefici è		2025 *	entro il 10		
	valutato ex-			ottobre		
	post)			2025*		
	n. 30 CFU	n. 35 CFU	(primo anno	-	-	-
	registrati entro	registrati entro	fuori corso)			
Corsi di laurea	il 10 agosto	il 20 novembre	n. 84 CFU			
	2026 (l'accesso	2025	registrati			
magistrale (LM)	ai benefici è		entro il			
	valutato ex-		10 ottobre			
	post)		2025 *			
	n. 30 CFU	n. 35 CFU	n. 84 CFU	n. 130 CFU	n. 170 CFU	(primo anno
Corso di laurea	registrati entro	registrati entro	registrati	registrati	registrati	fuori corso) n.
magistrale a ciclo unico	il 10 agosto	il 20 novembre	entro il	entro il	entro il	215 CFU
in Scienze della	2026 (l'accesso	2025	10 ottobre	10 ottobre	10 ottobre	registrati
formazione primaria	ai benefici è		2025 *	2025 *	2025 *	entro il 10
Tormazione primaria	valutato ex-					ottobre
	post)					2025*

	ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO DELLA VALLE D'AOSTA – AFAM							
	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno				
	(a.a. di prima	(a.a. di prima	(a.a. di prima	(a.a. di prima				
	immatricolazione	immatricolazione	immatricolazione	immatricolazione				
	2025-2026)	2024-2025)	2023-2024)	2022-2023)				
Triennio superiore di primo livello	n. 30 CFA registrati entro il 10 agosto 2026 (l'accesso ai benefici è valutato ex-post)	n. 35 CFA registrati entro il 20 novembre 2025	n. 84 CFA registrati entro il 10 ottobre 2025 *	(primo anno fuori corso) n. 130 CFA registrati entro il 10 ottobre 2025 *				
Biennio superiore di secondo livello	n. 30 CFA registrati entro il 10 agosto 2026 (l'accesso ai benefici è valutato ex-post)	n. 35 CFA registrati entro il 20 novembre 2025	(primo anno fuori corso) n. 84 CFA registrati entro il 10 ottobre 2025 *	-				

^{*} N.B.: è solo per la presente edizione a.a. 2025/2026 del concorso che per coloro che sono iscritti al 3° anno e successivi si considera come data di scadenza della registrazione dei crediti il 10 ottobre 2025; dal prossimo concorso la data di scadenza sarà il 10 agosto e i CFU/CFA richiesti potrebbero variare.

In deroga, sono altresì ammissibili i crediti di cui ai seguenti casi, anche se aventi data di registrazione successiva a quella pertinente di cui alle soprariportate tabelle:

- > per le prove sostenute all'estero nell'ambito di programmi di mobilità internazionale;
- > per le attività di tirocinio/stage effettuati in Italia, se aventi data di registrazione entro la sessione straordinaria di novembre 2025.

Ai fini del raggiungimento del merito valgono tutti i crediti (esami, attività, tirocini, laboratori, mobilità internazionale e simili), inclusi quelli riconosciuti da percorsi accademici e non accademici. Non concorrono al raggiungimento del merito i crediti relativi ai percorsi formativi di abilitazione all'insegnamento, qualora non costituiscano già parte integrante del piano di studi.

ART. 4.2 (DEFINIZIONE "DATA DI REGISTRAZIONE DEI CREDITI")

I CFU/CFA di cui all'ART. 4.1 (REQUISITO DI MERITO) relativi a un esame o altra attività⁵ si intendono "registrati" nella data riportata sul libretto o in carriera. Non rileva la data in cui è stato effettivamente sostenuto l'esame o l'attività che attribuisce i crediti.

ART. 4.3 (CARRIERA NON REGOLARE)

Per la determinazione dell'anno accademico di prima immatricolazione di cui all'ART. 4.1 (REQUISITO DI MERITO), nei casi particolari di carriera non regolare, si applicano le seguenti disposizioni.

⁵ Attività, tirocini, laboratori, stage, mobilità internazionale e simili che attribuiscono CFU.

> Rinuncia agli studi senza crediti formativi riconosciuti.

In caso di reiscrizione all'Università a seguito di una rinuncia agli studi senza riconoscimento di eventuali crediti maturati nella carriera universitaria precedente, verrà considerato quale anno di prima immatricolazione, quello dell'immatricolazione effettuata dopo la rinuncia agli studi. La presente deroga non si applica qualora lo studente si reiscriva, senza soluzione di continuità, al medesimo corso di studi.

Passaggio di corso senza crediti formativi riconosciuti.

In caso di passaggio da un qualsiasi anno di corso ad un primo anno di altro corso, senza riconoscimento di crediti formativi, verrà considerata quale prima immatricolazione l'iscrizione al primo anno effettuata conseguentemente al passaggio di corso.

Rinuncia agli studi, passaggio di corso o decadimento di carriera con crediti formativi riconosciuti.

In caso di reiscrizione all'Università a seguito di una rinuncia agli studi, di un passaggio di corso oppure in caso di carriera decaduta **con crediti formativi riconosciuti**, l'anno di prima immatricolazione, verrà determinato con riferimento all'anno di corso a cui lo studente risulta iscritto e precisamente:

- > se lo studente è iscritto al primo anno di corso, esso coinciderà con il nuovo anno di immatricolazione:
- > se lo studente è iscritto ad anni successivi, l'anno ipotetico di prima immatricolazione sarà determinato secondo il criterio di seguito esemplificato:
 - o reiscrizione 2025/2026 anno di corso secondo → Prima immatricolazione 2024/2025;
 - o reiscrizione 2025/2026 anno di corso terzo → Prima immatricolazione 2023/2024

La presente deroga non si applica qualora lo studente si reiscriva, senza soluzione di continuità, al medesimo corso di studi.

I crediti riconosciuti concorrono alla formazione del merito.

> Prima immatricolazione ad anni successivi al primo.

Per gli studenti immatricolati per la prima volta ad anni successivi al primo, nei casi diversi da quelli contemplati ai punti precedenti (rinuncia agli studi e passaggio di corso), l'anno ipotetico di prima immatricolazione verrà determinato secondo il criterio di seguito esemplificato:

- 2025/2026 immatricolato direttamente al 2° anno di corso → Prima immatricolazione 2024/2025.

I crediti riconosciuti concorrono alla formazione del merito.

> Interruzione motivata degli studi.

Non contano nel computo del numero di anni quelli per i quali le Università abbiano concesso l'esonero dal pagamento delle tasse per interruzione motivata degli studi (servizio militare di leva volontario o servizio civile, maternità o grave infermità documentata e simili) e per i quali gli studenti non possano effettuare alcun atto di carriera.

ART. 4.4 (CREDITI FORMATIVI BONUS)

Per il conseguimento del requisito di merito di cui all'ART. 4.1 (REQUISITO DI MERITO), gli studenti possono utilizzare, nel corso della propria carriera universitaria⁶, fino ad un massimo di n. 6 crediti formativi (CFU/CFA) bonus complessivi, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti e registrati.

Esempio: uno studente iscritto al 2° anno di un corso di Laurea (L) presso UniVdA, che possiede 33 CFU conseguiti e registrati, può utilizzare 2 dei 6 CFU bonus di cui dispone ai fini del raggiungimento del requisito minino di 35 CFU. Allo studente residueranno ancora 4 CFU che potrà utilizzare nel corso della sua rimanente carriera universitaria.

⁶ Con carriera universitaria si intende: Laurea (L) e Laurea magistrale (LM) congiunte oppure Laurea magistrale a ciclo unico.

12

ART. 5 (ASSEGNO DI STUDIO)

ART. 5.1 (IMPORTI ASSEGNO DI STUDIO)

Lo studente che soddisfa le condizioni di cui all'ART. 1.1 (ASSEGNO DI STUDIO) concorre all'attribuzione di un assegno di studio determinato sulla base dell'ISEE-Universitario, nelle misure indicate nella seguente tabella:

Fascia economica	ISEE-Universitario	А	В
1°	da € 0,00 a € 13.974,30	€ 1.970,00	€ 2.470,00
2°	da € 13.974,31 a € 18.632,40	€ 1.870,00	€ 2.370,00
3°	da € 18.632,41 a € 25.101,02	€ 1.770,00	€ 2.270,00
4°	da € 25.101,03 a € 27.948,60	€ 1.670,00	€ 2.170,00
5°	da € 27.948,61 a € 35.000,00	€ 1.570,00	€ 2.070,00
6°	da € 35.000,01 a € 44.000,00	€ 1.470,00	€ 1.970,00

Gli importi di cui alla **colonna A** sono liquidati allo studente che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

- > essere residente alla data di presentazione della domanda a una distanza inferiore a 24 km dalla sede universitaria frequentata;
- > essere beneficiario del contributo alloggio di cui all'ART. 6 (CONTRIBUTO ALLOGGIO).

Gli importi di cui alla **colonna B** sono liquidati allo studente che ha la residenza alla data di presentazione della domanda a una distanza pari o superiore a 24 km dalla sede universitaria frequentata e che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

- > non aver richiesto il contributo alloggio in sede di presentazione della domanda;
- > non risultare idoneo al contributo alloggio;
- > essere idoneo al contributo alloggio, ma non beneficiarne per esaurimento dei fondi disponibili.

Gli importi di cui alla **colonna B** sono inoltre liquidati agli studenti che soddisfano una delle seguenti condizioni:

essere uno studente residente alla data di presentazione della domanda a una distanza inferiore a 24 km dalla sede universitaria frequentata che ha partecipato a programmi di mobilità internazionale, il cui periodo è suscettibile di riconoscimento in termini di crediti dagli Atenei presenti in Valle d'Aosta, di durata non inferiore ai 2 mesi; > essere uno studente straniero, avente la cittadinanza di un paese non appartenente all'Unione Europea, il cui nucleo familiare non risiede in Italia, e che non beneficia del contributo alloggio in quanto iscritto al primo anno fuori corso.

Lo studente che vuole beneficiare dell'assegno di studio di cui al presente paragrafo deve farne esplicita richiesta in sede di presentazione della domanda di cui all'ART. 10.1 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE), pena l'esclusione dall'attribuzione del beneficio stesso.

Le borse di studio universitarie sono redditi esenti ai fini dell'imposta sui redditi (IRPEF)⁷, ma rilevano ai fini del calcolo dell'ISEE.

La Certificazione Unica (CU) relativa all'importo erogato verrà trasmessa al domicilio dello studente entro aprile 2027. Qualora entro tale termine la CU non sia stata ancora ricevuta, l'interessato può chiederne una copia a <u>u-redditiassimilati@regione.vda.it</u>.

_

⁷ Legge 13 agosto 1984 n. 476 e Circolare n. 109/e del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.

ART. 6 (CONTRIBUTO ALLOGGIO)

ART. 6.1 (IMPORTI CONTRIBUTO ALLOGGIO)

Lo studente che soddisfa le condizioni di cui all'ART. 1.2 (CONTRIBUTO ALLOGGIO), e in particolare i requisiti di cui all'ART. 6.2 (REQUISITI SPECIFICI PER IL CONTRIBUTO ALLOGGIO), concorre all'attribuzione di un contributo alloggio determinato sulla base dell'ISEE-Universitario, nelle misure indicate nella seguente tabella:

Fascia economica	ISEE-Universitario	Importi
1°	da € 0,00 a € 13.974,30	€ 2.870,00
2°	da € 13.974,31 a € 18.632,40	€ 2.670,00
3°	da € 18.632,41 a € 25.101,02	€ 2.470,00
4°	da € 25.101,03 a € 27.948,60	€ 2.270,00
5°	da € 27.948,61 a € 35.000,00	€ 2.070,00
6°	da € 35.000,01 a € 44.000,00	€ 1.970,00

Per ottenere il contributo alloggio, pena l'esclusione dall'attribuzione del beneficio, lo studente deve farne esplicita richiesta in sede di presentazione della domanda di cui all'ART. 10.1 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE).

Le borse di studio universitarie sono redditi esenti ai fini dell'imposta sui redditi (IRPEF)8, ma rilevano ai fini del calcolo dell'ISEE.

La Certificazione Unica (CU) relativa all'importo erogato verrà trasmessa al domicilio dello studente entro aprile 2027. Qualora entro tale termine la CU non sia stata ancora ricevuta, l'interessato può chiederne una copia a <u>u-redditiassimilati@regione.vda.it</u>.

ART. 6.2 (REQUISITI SPECIFICI PER IL CONTRIBUTO ALLOGGIO)

I requisiti specifici per il contributo alloggio si intendono soddisfatti se lo studente soddisfa tutte le seguenti condizioni:

> avere la residenza anagrafica, all'atto di presentazione della domanda, a una distanza dalla sede universitaria frequentata pari o superiore a 24 km;

⁸ Legge 13 agosto 1984 n. 476 e Circolare n. 109/e del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.

- ➤ aver preso alloggio a titolo oneroso in immobili distanti non oltre 15 km dalla sede universitaria frequentata, per un periodo non inferiore a 9 mesi, compreso tra il 1° settembre 2025 e il 31 ottobre 2026;
- > non essere stato iscritto, per l'anno accademico 2025/2026, fuori corso.

Ai fini del raggiungimento dei 9 mesi cumulano i soggiorni in Italia e all'estero, purché a titolo oneroso e solo se correlati alla frequenza del percorso universitario oggetto della domanda.

Il periodo minimo di 9 mesi è ridotto a 8 mesi qualora lo studente trascorra l'intero anno accademico 2025/2026 in mobilità internazionale e maturi tutti i relativi crediti previsti dal piano di studi entro tale periodo.

Lo studente avente la cittadinanza di un paese non appartenente all'Unione Europea, il cui nucleo familiare non risiede in Italia, soddisfa i requisiti specifici per il contributo alloggio anche in assenza delle soprariportate condizioni.

ART. 6.3 (DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DEL TITOLO ONEROSO E DELLA DURATA DEI SERVIZI DI ALLOGGIO IN ITALIA)

Con "alloggio a titolo oneroso", di cui all'ART. 6.2 (REQUISITI SPECIFICI PER IL CONTRIBUTO ALLOGGIO), per quanto riguarda i soggiorni in **Italia**, si intende un servizio di alloggio per il quale esiste almeno uno dei seguenti documenti giustificativi:

- contratto di locazione regolarmente registrato, intestato allo studente o a una persona presente nello stato di famiglia dello studente o nel nucleo familiare dell'attestazione ISEE, e riferito all'alloggio non di proprietà di un componente del nucleo familiare, utilizzato nei pressi della sede del corso universitario così come sopra specificato (il contratto può essere intestato a più conduttori);
- > certificato fiscalmente valido, per gli studenti domiciliati presso strutture collettive pubbliche o private, anche alberghiere, attestante l'importo complessivo da versare per il posto utilizzato;

Lo studente, pena l'esclusione dall'attribuzione del beneficio, in sede di presentazione della domanda di cui all'ART. 10.1 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE) deve fornire i riferimenti dei suddetti documenti giustificativi.

Qualora lo studente, alla data di presentazione della domanda, non sia in possesso del contratto di locazione rinnovato, in quanto non ancora scaduto, dovrà comunque indicare nella domanda i riferimenti del contratto in essere o provvisorio. Il medesimo studente è tenuto a trasmettere a borseunionline@regione.vda.it, non appena possibile, gli estremi del contratto di locazione (rinnovato o di nuova stipula), allegando altresì copia del proprio documento di identità, in corso di validità.

Qualora lo studente, alla data di presentazione della domanda, non sia ancora in possesso del contratto di locazione o del certificato, può richiedere il contributo alloggio a condizione di comunicare i riferimenti del contratto o trasmettere il certificato via mail all'indirizzo <u>borseunionline@regione.vda.it</u>, allegando il proprio documento di identità, entro il 27 febbraio 2026.

ART. 6.4 (DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DEL TITOLO ONEROSO E DELLA DURATA DEI SERVIZI DI ALLOGGIO ALL'ESTERO)

Con "alloggio a titolo oneroso", di cui all'ART. 6.2 (REQUISITI SPECIFICI PER IL CONTRIBUTO ALLOGGIO), per quanto riguarda i soggiorni all'**estero** si intende un servizio di alloggio fruito per la frequenza a programmi di mobilità internazionale, tirocini o stage, per il quale è possibile produrre uno dei seguenti documenti giustificativi:

- copie dei bonifici completi di nominativo dello studente, località, periodo e importo;
- ricevute di pagamento rilasciate dal proprietario dell'unità abitativa;
- ricevute di pagamento rilasciate da strutture e residenze;
- dichiarazioni sottoscritte dal proprietario dell'unità abitativa, complete di nominativo dello studente, ubicazione dell'alloggio, periodo del soggiorno e ammontare del canone mensile effettivamente pagato, nonché della copia di un suo documento di riconoscimento.

Lo studente deve inviare una mail a <u>borseunionline@regione.vda.it</u> entro 30 giorni dal termine della frequenza del programma di mobilità, del tirocinio o dello stage, alla quale allega:

- > i suddetti documenti giustificativi, dai quali deve essere possibile desumere la durata di fruizione del servizio e l'onere;
- la scansione del proprio documento di identità.

I suddetti documenti giustificativi, se redatti in lingua diversa dall'italiano o dal francese, devono essere presentati tradotti in italiano e autenticati.

ART. 7 (MOBILITÀ INTERNAZIONALE)

ART. 7.1 (INTEGRAZIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE)

Lo studente beneficiario dell'assegno di studio di cui all'ART. 5 (ASSEGNO DI STUDIO), che nel corso dell'anno accademico 2025/2026 si sposta dalla propria sede universitaria per partecipare a programmi di mobilità internazionale/tirocinio/stage all'estero previsti dalla propria università, può concorrere, una sola volta per ciascun corso di studi, a un'integrazione dell'assegno di studio di €17,00 per ogni giorno di mobilità, fino a un massimo di 300 giorni.

L'integrazione è concessa allo studente idoneo all'assegno di studio, a condizione che il periodo all'estero soddisfi tutte le seguenti condizioni:

- ➤ abbia inizio nell'anno accademico 2025/2026 e si concluda entro l'anno accademico 2026/2027;
- > abbia una durata minima di 7 giorni;
- > abbia un riconoscimento in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi, anche se solo ai fini della predisposizione della prova conclusiva;
- > sia svolto in presenza e non in modalità virtuale.

Lo studente che vuole beneficiare dell'integrazione di cui al presente paragrafo deve farne esplicita richiesta in sede di presentazione della domanda di cui all'ART. 10.1 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE), pena l'esclusione dall'attribuzione del beneficio stesso.

Dall'importo dell'integrazione è dedotto l'ammontare della provvidenza concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale, anche non comunitario.

La liquidazione dell'integrazione potrà avvenire anche in tempi successivi alla liquidazione dell'assegno di studio.

Ai fini della concessione dell'integrazione, *l'Ufficio borse di studio* al termine del programma di mobilità accerterà d'ufficio, presso gli Atenei presenti in Valle:

- > l'effettivo periodo del programma svolto all'estero;
- → l'avvenuto riconoscimento del periodo in termini di crediti da parte degli Atenei;
- > l'eventuale concessione di provvidenze a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale, anche non comunitario.

ART. 7.2 (RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO)

Allo studente idoneo all'attribuzione dell'integrazione di cui al paragrafo precedente è concesso un rimborso delle spese di viaggio sostenute per andare e tornare dal luogo presso cui si svolge il periodo di mobilità internazionale/tirocinio/stage all'estero.

Il suddetto rimborso è concesso per massimo due viaggi di andata e due viaggi di ritorno, fino all'importo complessivo massimo di € 500,00.

Per ottenere il rimborso, lo studente deve inoltrare una mail a <u>borseunionline@regione.vda.it</u>, al termine del periodo di mobilità, alla quale allega:

- > i documenti giustificativi⁹ della spesa dei viaggi;
- > la scansione del proprio documento di identità.

Dall'importo del rimborso sono dedotti eventuali analoghi rimborsi assegnati da parte di altri enti pubblici.

⁹ Ricevute di bonifico da un conto corrente intestato allo studente o documenti di viaggio nominativi nei quali è riportato l'importo della spesa.

ART. 8 (BORSA DI STUDIO STRAORDINARIA)

ART. 8.1 (BORSA DI STUDIO STRAORDINARIA)

Potrà essere concessa, per un solo anno nella carriera universitaria, una borsa di studio straordinaria allo studente che ricade in tutte le seguenti condizioni:

- soddisfa il requisito di cui all'ART. 2 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE);
- > soddisfa il requisito di cui all'ART. 3 (REQUISITO ECONOMICO);
- > non soddisfa il requisito di cui all'ART. 4 (REQUISITO DI MERITO) a causa di gravi motivi di salute o per altre gravi cause eccezionali, debitamente documentate, previa valutazione dell'Ufficio borse di studio.

L'importo della borsa di studio straordinaria corrisponde all'importo dell'assegno di studio e/o del contributo alloggio che lo studente percepirebbe qualora fosse in possesso dei pertinenti requisiti di cui al presente bando.

ART. 8.2 (STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO)

Lo studente iscritto al primo anno di corso, a condizione che abbia presentato la domanda di cui all'ART. 10.1 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE), ai fini dell'ottenimento della borsa di studio straordinaria deve inoltrare, una mail all'indirizzo borseunionline@regione.vda.it entro il 31 agosto 2026, nella quale richiede di ricevere la borsa di studio straordinaria e alla quale allega:

- ➤ la documentazione dell'autorità istituzionalmente competente in relazione alla tipologia dell'impedimento, utile per la sua valutazione;
- la scansione del proprio documento di identità.

ART. 8.3 (STUDENTI ISCRITTI A UN ANNO SUCCESSIVO AL PRIMO)

Lo studente iscritto a un anno successivo al primo del proprio corso, per ottenere la borsa di studio straordinaria, pena l'esclusione dalla possibilità di ottenere il beneficio, deve:

- presentare la domanda di cui all'ART. 10.1 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE), dichiarando, nella Sezione "note e dichiarazioni", di non essere in possesso del requisito di merito e di voler richiedere la borsa di studio straordinaria;
- inoltrare a borseunionline@regione.vda.it i seguenti allegati:
 - o la documentazione dell'autorità istituzionalmente competente in relazione alla tipologia dell'impedimento, utile per la sua valutazione;
 - o la scansione del proprio documento di identità.

ART. 8.4 (EROGAZIONE BORSA DI STUDIO STRAORDINARIA)

La borsa di studio straordinaria sarà erogata, nei limiti delle risorse disponibili, successivamente all'erogazione degli assegni di studio e dei contributi alloggio di cui all'ART. 11 (GRADUATORIE).

ART. 9 (STUDENTI CON DISABILITÀ)

ART. 9.1 (DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli studenti con invalidità pari o superiore al 66% e agli studenti con riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

ART. 9.2 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)

La disposizione di cui alla lettera a) di cui all'ART. 2.3 (CONDIZIONI DI NON AMMISSIONE) è sostituita dalla seguente:

a) sono iscritti, con riferimento all'anno accademico 2025/2026, oltre il secondo anno fuori corso per i corsi di durata biennale e triennale e oltre il terzo anno fuori corso per i corsi di durata quinquennale.

La disposizione di cui alla lettera c) di cui all'ART. 2.3 (CONDIZIONI DI NON AMMISSIONE) è sostituita dalla seguente:

c) hanno superato per più di due anni la durata normale del corso biennale o triennale, o di tre anni la durata normale del corso quinquennale, tenendo conto dell'anno di prima immatricolazione, indipendentemente dall'anno di corso frequentato e fatte salve le eccezioni descritte nei successivi casi particolari di cui all'ART. 4.3 (CARRIERA NON REGOLARE).

ART. 9.3 (REQUISITO DI MERITO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)

Ai fini del possesso del requisito di merito non si applicano le tabelle di cui all'ART. 4 (REQUISITO DI MERITO), bensì le seguenti:

	UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA							
	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno
	(a.a. di prima	(a.a. di	(a.a. di	(a.a. di	(a.a. di	(a.a. di	(a.a. di	(a.a. di
	immatricolaz	prima	prima	prima	prima	prima	prima	prima
	ione 2025 -	immatricol	immatricol	immatricol	immatricol	immatricol	immatricol	immatricol
	2026)	azione	azione	azione	azione	azione	azione	azione
		2024-	2023-	2022-	2021-	2020-	2019-	2018-
		2025)	2024)	2023)	2022)	2021)	2020)	2019)
	n.18 CFU	n. 21 CFU	n. 48 CFU	n. 80 CFU	n. 105 CFU	-	-	-
Studenti iscritti ai	registrati	registrati	registrati	registrati	registrati			
corsi di laurea di	entro il 10	entro il 20	entro il 10	entro il 10	entro il 10			
primo livello	agosto 2026	novembre	ottobre	ottobre	ottobre			
compreso il corso	(l'accesso ai	2025	2025 *	2025*	2025*			
in Infermieristica	benefici è							
di UniTo:	valutato ex-							
	post)							

	n.18 CFU	n. 21 CFU	n. 48 CFU	n. 80 CFU	-	-	-	-
	registrati	registrati	registrati	registrati				
Studenti iscritti ai	entro il 10	entro il 20	entro il 10	entro il 10				
corsi di laurea	agosto 2026	novembre	ottobre	ottobre				
magistrale:	(l'accesso ai	2025	2025 *	2025*				
magisti ale:	benefici è							
	valutato ex-							
	post)							
	n. 18 CFU	n. 21 CFU	n. 48 CFU	n. 80 CFU	n. 105 CFU	n. 140 CFU	n. 175 CFU	n. 213 CFU
Studenti iscritti al	registrati	registrati	registrati	registrati	registrati	registrati	registrati	registrati
corso di laurea	entro il 10	entro il 20	entro il 10					
magistrale a ciclo	agosto 2026	novembre	ottobre	ottobre	ottobre	ottobre	ottobre	ottobre
unico in Scienze	(l'accesso ai	2025	2025 *	2025 *	2025 *	2025 *	2025 *	2025 *
della formazione	benefici è							
primaria:	valutato ex-							
	post)							

	ISTITUTO N	/USICALE PAREGGIAT	O DELLA VALLE D'AOS	STA – AFAM	
	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
	(a.a. di prima	(a.a. di prima	(a.a. di prima	(a.a. di prima	(a.a. di prima
	immatricolazione	immatricolazione	immatricolazione	immatricolazione	immatricolazione
	2025-2026)	2024-2025)	2023-2024)	2022-2023)	2021-2022)
Studenti iscritti	n.18 CFA registrati e	n. 21 CFA registrati	n. 48 CFA registrati	n. 80 CFA registrati	n. 105 CFA
al triennio	conseguiti entro il	entro il 20	entro il 10 ottobre	entro il 10 ottobre	registrati entro il
superiore di	10 agosto 2026	novembre 2025	2025 *	2025 *	10 ottobre 2025 *
•	(l'accesso ai benefici				
primo livello:	è valutato ex-post);				
Studenti iscritti	n. 18 CFA registrati	n. 21 CFA registrati	n. 48 CFA registrati	n. 80 CFA registrati	-
al biennio	entro il 10 agosto	entro il 20	entro il 10 ottobre	entro il 10 ottobre	
	2026 (l'accesso ai	novembre 2025	2025 *	2025 *	
superiore di	benefici è valutato				
secondo livello:	ex-post);				

^{*} N.B.: è solo per la presente edizione a.a. 2025/2026 del concorso che per coloro che sono iscritti al 3° anno e successivi si considera come data di scadenza della registrazione dei crediti il 10 ottobre 2025; dal prossimo concorso la data di scadenza sarà il 10 agosto e i CFU/CFA richiesti potrebbero variare.

ART. 9.4 (CREDITI FORMATIVI BONUS PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)

Il numero massimo complessivo di crediti formativi (CFU/CFA) bonus di cui all'ART. 4.4 (CREDITI FORMATIVI BONUS) non è 6 bensì 4.

ART. 9.5 (REQUISITI ECONOMICI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)

L'importo dell'indicatore relativo alle condizioni da rispettare per soddisfare il requisito economico di cui all'ART. 3 (REQUISITO ECONOMICO) nonché le fasce economiche di cui all'ART. 5.1 (IMPORTI ASSEGNO DI STUDIO) e di cui all'ART. 6.1 (IMPORTI CONTRIBUTO ALLOGGIO) sono aumentati del 30%.

ART. 9.6 (ASSEGNI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)

L'assegno di studio spettante di cui all'ART. 5.1 (IMPORTI ASSEGNO DI STUDIO) è maggiorato del 100%.

ART. 9.7 (CONTRIBUTO ALLOGGIO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)

Il contributo alloggio spettante di cui all'ART. 6.1 (IMPORTI CONTRIBUTO ALLOGGIO) è maggiorato del 50%.

Il requisito "non essere iscritto fuori corso" di cui all'ART. 6.2 (REQUISITI SPECIFICI PER IL CONTRIBUTO ALLOGGIO) non si applica.

ART. 10 (TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA)

ART. 10.1 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)

Per partecipare al concorso di cui al presente bando, lo studente deve presentare domanda tramite l'apposito servizio on-line, raggiungibile:

- ➤ al seguente <u>link¹⁰</u>;
- oppure, sul sito della Regione Autonoma Valle d'Aosta (www.regione.vda.it) tramite il seguente percorso: Homepage – Canale tematico Istruzione - Borse di studio e altre agevolazioni per studenti – Università - Università situate in Valle d'Aosta - Borse di studio per studenti iscritti presso Università ubicate in Valle d'Aosta.

L'accesso al servizio avviene tramite un'identità digitale (SPID, CIE, TS-CNS).

La domanda è da presentare entro le ore 12:00 di venerdì 19 dicembre 2025, pena l'esclusione.

ART. 10.2 (PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER STUDENTI STRANIERI NON RESIDENTI IN ITALIA)

Lo studente straniero non residente in Italia impossibilitato a ottenere un'identità digitale (SPID, CIE, TS-CNS) deve richiedere all'indirizzo <u>borseunionline@regione.vda.it</u> le credenziali di accesso al servizio on-line di presentazione della domanda.

Nella stessa mail lo studente dovrà allegare la scansione di un proprio documento di riconoscimento e indicare un recapito telefonico.

ART. 10.3 (COORDINATE BANCARIE)

Il conto corrente bancario o postale, di cui lo studente fornisce le coordinate (IBAN) nella domanda, deve essere intestato o cointestato allo studente stesso. Sono ammesse le carte prepagate dotate di IBAN se dotate di un plafond residuo sufficiente ad accogliere i benefici.

Non sono ammessi i libretti postali, anche se provvisti di IBAN.

¹⁰ https://gestionewww.regione.vda.it/istruzione/dirittostudio/borse_universita_valdostane/default_i.aspx

ART. 10.4 (VARIAZIONI ELEMENTI DICHIARATI NELLA DOMANDA)

Lo studente deve comunicare tempestivamente via mail all'indirizzo <u>borseunionline@regione.vda.it</u> ogni variazione relativa a: indirizzo, modalità di pagamento, rinuncia agli studi, mancata iscrizione e ottenimento di benefici erogati da altri enti. Alla suddetta mail lo studente deve allegare la scansione del proprio documento di identità.

ART. 10.5 (RITIRO DELLA DOMANDA)

Lo studente ha la facoltà di ritirare una domanda già inoltrata tramite un'apposita funzione del servizio. Se il ritiro avviene entro il termine di presentazione di cui all'ART. 10.1 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE), lo studente può presentare una nuova domanda, sempre entro il medesimo termine.

Il ritiro della domanda è irricevibile qualora sia già stato adottato un provvedimento dirigenziale di ammissione o esclusione relativo alla medesima domanda.

Il ritiro della domanda comporta la rinuncia alla partecipazione al concorso.

ART. 10.6 (RICONDUZIONE DELLA DOMANDA)

L'Ufficio borse di studio si riserva la possibilità di ricondurre la domanda presentata per il presente bando al "Bando di concorso per l'attribuzione di assegni di studio e contributi alloggio a favore di studenti iscritti a corsi universitari presso Atenei valdostani (1° bando). Anno accademico 2025/2026", qualora i requisiti posseduti dallo studente siano coerenti con il sopracitato 1° bando.

ART. 10.7 (ACCERTAMENTI E SANZIONI)

Sono esclusi dai benefici gli studenti che hanno presentato una domanda nella quale, a seguito di accertamenti d'ufficio, siano contenute dichiarazioni sostitutive:

- > per le quali emerga la non veridicità, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della L.R. 19/2007;
- in cui siano presenti irregolarità od omissioni non costituenti falsità, se non sono prontamente regolarizzate o completate dal dichiarante in seguito all'avviso dell'Ufficio competente, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della L.R. 19/2007.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della L.R. 19/2007, procede a idonei controlli a campione e in ogni caso quando sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Coloro che rilasciano dichiarazioni non veritiere, oltre a essere esclusi dalla borsa di studio, sono punibili ai sensi delle leggi vigenti in materia.

Il beneficiario di una borsa di studio oggetto di revoca parziale o totale è tenuto alla restituzione del corrispondente importo, maggiorato degli interessi legali.

Opportuni controlli potranno essere effettuati anche dalla Guardia di Finanza in base al protocollo

d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta – Struttura operativa Politiche educative – Dipartimento Sovraintendenza agli studi – Assessorato Beni e attività culturali, sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali e la Guardia di Finanza (prot. 22850 del 19 novembre 2024).

ART. 11 (GRADUATORIE)

ART. 11.1 (FORMAZIONE GRADUATORIE)

Gli studenti in possesso dei requisiti di cui all'ART. 1.1 (ASSEGNO DI STUDIO) e all'ART. 1.2 (CONTRIBUTO ALLOGGIO) sono inseriti in apposite graduatorie, distinte ulteriormente tra le seguenti categorie di studenti:

- iscritti al primo anno a corsi di Laurea (L), corsi di Laurea magistrale a ciclo unico o a corsi del triennio superiore di primo livello AFAM;
- iscritti ad anni successivi al primo a corsi di Laurea (L), corsi di laurea magistrale a ciclo unico o a corsi del triennio superiore di primo livello AFAM;
- iscritti al primo anno a corsi di Laurea magistrale (LM) o a corsi del biennio superiore di secondo livello AFAM;
- iscritti ad anni successivi al primo a corsi di Laurea magistrale (LM) o a corsi del biennio superiore di secondo livello AFAM.

Le graduatorie sono ordinate in modo crescente sulla base dell'indicatore ISEE-Universitario.

Nei casi di parità di ISEE-Universitario si applicano le seguenti disposizioni:

- Per le graduatorie degli iscritti al primo anno a corsi di Laurea (L), corsi di Laurea magistrale a ciclo unico o a corsi del triennio superiore di primo livello AFAM, la posizione è determinata in base alla votazione conseguita all'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore.
- Per le graduatorie degli iscritti al primo anno a corsi di Laurea magistrale (LM) o a corsi del biennio superiore di secondo livello AFAM la posizione è determinata in base alla votazione del diploma di laurea ovvero del diploma accademico di primo livello.
- Per le graduatorie degli assegni di studio degli iscritti ad anni successivi al primo la posizione è determinata dal merito tenuto conto del numero di crediti conseguiti e delle relative votazioni.

Il punteggio attribuito al merito è determinato dalla seguente formula:

Punteggio di merito =
$$\frac{A X 100}{B X 31}$$

A è uguale alla somma dei voti¹¹ delle prove registrate, rivalutati sulla base della seguente tabella:

Crediti della prova	Voto rivalutato
fino a 2 crediti formativi	$rac{1}{4}$ del voto
da 3 a 7 crediti formativi	½ del voto
da 8 a 12 crediti formativi	voto intero

¹¹ Il voto 30 e lode vale 31; alle prove senza voto è assegnato un voto pari alla media aritmetica dei voti delle altre prove.

li 45 liik ii i	1, 1,
oltre 12 crediti formativi	1 voto e ½

➤ B è uguale al numero di anni accademici precedenti a quello per cui si chiedono i benefici moltiplicato per 60; per gli studenti che chiedono i benefici per il primo anno della loro carriera universitaria, B è uguale a 60.

Solo per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, qualora le risorse disponibili non dovessero consentire l'attribuzione delle provvidenze a tutti gli studenti idonei all'assegno di studio, le graduatorie di cui sopra saranno ordinate secondo il merito, tenuto conto del numero di crediti conseguiti e delle relative votazioni.

Gli studenti di cui all'ART. 9 (STUDENTI CON DISABILITÀ) sono inseriti in graduatorie equivalenti a quelle sopra descritte, ma distinte.

Gli studenti di cui all'ART. 7 (MOBILITÀ INTERNAZIONALE) sono inseriti in un'unica graduatoria ordinata sulla base dell'ISEE-Universitario. A parità di ISEE-U precede lo studente avente il periodo di mobilità di maggior durata.

ART. 11.2 (ESITO ISTRUTTORIA E COMUNICAZIONI)

Al termine delle rispettive istruttorie, le graduatorie degli studenti idonei all'attribuzione dei benefici e gli elenchi degli esclusi saranno approvati tramite uno o più provvedimenti dirigenziali. Nei suddetti provvedimenti gli studenti sono identificati dal "codice univoco studente", visionabile dallo studente medesimo all'interno del servizio on-line di cui all'ART. 10.1 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE).

Per ogni provvidenza, il beneficiario riceverà una comunicazione, mediante uno dei seguenti canali, contenente la sua condizione:

- tramite mail, all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda;
- tramite sms, al numero di cellulare indicato nella domanda.

La comunicazione conterrà l'importo della provvidenza e i riferimenti al provvedimento dirigenziale.

L'esclusione da una o più delle provvidenze di cui al presente bando di concorso verrà comunicata mediante lettera raccomandata o, se applicabile, PEC.

I provvedimenti dirigenziali sono consultabili al seguente <u>indirizzo</u>¹² per 15 giorni dalla data di pubblicazione¹³.

-

¹² https://consultazionepd.regione.vda.it/amministrazione/atti/default_i.aspx

¹³ Al documento si accede inserendo negli appositi spazi di ricerca il numero e la data del provvedimento

ART. 12 (CONDIZIONI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE PROVVIDENZE)

ART. 12.1 (CONDIZIONI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE PROVVIDENZE)

All'assegnazione dell'assegno di studio, del contributo alloggio e della mobilità internazionale si provvederà, **nei limiti delle risorse finanziarie disponibili**, in rispettive uniche soluzioni.

ART. 12.2 (STUDENTE BENEFICIARIO DI ANALOGHE PROVVIDENZE)

Lo studente che risulti beneficiario di provvidenze analoghe a quelle di cui al presente bando di concorso, relative al medesimo anno di corso, in data successiva a quella della presentazione della domanda, potendo beneficiare di una sola di esse dovrà scrivere tempestivamente all'indirizzo borseunionline@regione.vda.it, dichiarando quale provvidenza vuole conservare.

Qualora lo studente rinunci all'assegno di studio o al contributo alloggio di cui al presente bando di concorso, al fine di garantirsi un'analoga provvidenza di un altro Ente di importo maggiore, riceverà la provvidenza rimanente di cui al medesimo presente bando di concorso in misura ridotta, così da rendere l'ammontare complessivo percepito dallo studente (provvidenza di cui al presente bando + provvidenza di altro Ente) non superiore alla somma dei due benefici (assegno di studio + contributo alloggio) previsti dal presente bando di concorso.